



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - II SEZIONE CIVILE -nella persona del giudice monocratico dott.ssa Matilde Boccia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero **3059/2022** del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “*Opposizione a decreto ingiuntivo-Altri contratti d’opera*” e vertente tra:

CP_1 (P. IVA: **P.IVA_1**), d’ora in avanti anche solo **CP_1** ”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Massafra (TA) alla C.da Forcellara S. Sergio, rappresentata e difesa dall’Avv. Cinzia ARDITO (C.F.: **[...]** **C.F._1**), giusta procura redatta su foglio separato;

opponente

E

Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante Dr. **[...]** **CP_3** C.F. **C.F._2** corrente a Giugliano in Provincia di Napoli alla Via San Francesco a Patria n. 208 P.IVA **P.IVA_2** ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Francesco Fracanzano n. 31 presso e nello Studio dell’Avv. Massimiliano Cubuzio C.F: **C.F._3** dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato allegato all’atto di costituzione;

opposta

E

Controparte_4 con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, codice fiscale **P.IVA_3** , partita I.V.A. **P.IVA_4** , in persona dei rappresentanti legali pro tempore, Dott. **Controparte_5** (C.F. **C.F._4**) nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale della stessa, e del Dott. **Controparte_6** (C.F. **C.F._5**), nella sua qualità di Dirigente della stessa, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti (Notaio **Persona_1** Rep. N. 186905 Racc. n. 30367 del 18.12.2014) e relativo allegato A in atti, dall’Avv. Renato Magaldi (C.F.



C.F._6) e con questi elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Carità 32;

-terza chiamata-

CONCLUSIONI: come da note scritte presentate in vista dell'udienza del 29.01.2026 e come da comparse conclusionali e memorie di replica agli atti

FATTO E DIRITTO

Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009

1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo PEC in data 14 Marzo 2022 la Società CP_1 conveniva in giudizio la [...] Controparte_2 innanzi al Tribunale di Napoli Nord per sentir di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 333/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 2 Febbraio 2022 (R.G. 1006/2022) e notificato in pari data con il quale veniva ingiunto ad essa CP_1 di pagare, in favore della Controparte_2 la somma di €=25.525,45=, oltre interessi dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo, nonché le spese di procedura ivi liquidate. In merito al procedimento monitorio la parte opponente Società CP_1 rappresentava che la CP_2 in sede monitoria deduceva di aver stipulato con CP_1 un contratto avente ad oggetto il "servizio di vigilanza armata e non armata presso il cantiere di Giugliano in Campania" ove quest'ultima stava realizzando un impianto per il trattamento di rifiuti finalizzato al "recupero materia ed eventuale produzione di combustibile solido secondario". Affermava, altresì, che "a fronte della prestazione regolarmente svolta, non ha ricevuto il pagamento delle fatture (...) per un totale complessivo di € 25.525,45". Pertanto, a supporto del dedotto credito vantato, la parte ricorrente produceva copia delle ridette fatture e copia del contratto del 30.11.2020, ottenendo l'emissione dell'opposto decreto.

A sostegno della proposta opposizione, pertanto la parte opponente preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito a decidere l'opposizione avendo le parti espressamente previsto all'art. 12 del contratto per il servizio di vigilanza che le controversie aventi ad oggetto "l'interpretazione o l'esecuzione del contratto" avrebbero dovuto essere sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale. Pertanto, eccepiva l'exceptio compromissi: nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza del giudice adito.

Quanto ai fatti sottesi alla pretesa monitoria, sollevava eccezione d'inadempimento e conseguenti danni subiti e subendi dalla CP_1 per colpa della CP_2 , contestando il merito della controversia e il diritto di credito in capo alla [...]



CP_2 . Più precisamente, contestava l'operato della CP_2 nel corso del contratto di vigilanza, all'uopo deducendo che a fronte, però, di quanto previsto dal contratto di vigilanza, accadeva che tra il 03.12.2021 e il 06.12.2021 ignoti perpetravano un furto all'interno dell'area di cantiere, precisamente all'interno di due container ove veniva custodita attrezzatura di vario genere. Specificamente, con la denuncia sporta alla Stazione dei Carabinieri di Giugliano in data 7.12.2021, veniva precisato che il danno cagionato in seguito al furto poteva essere quantificato in € 15.628,00 (doc. 2). Pertanto, deduceva che onde sottrarre un simile quantitativo di attrezzatura i ladri avessero agito indisturbati per non meno di 30 minuti. Contestava che gli agenti di CP_2 neppure si accorgevano dell'effrazione, tanto che nei giorni a seguire alcuno del personale della opposta si preoccupava di informare dell'accaduto il personale CP_1, in sostanza contestava che gli agenti addetti alla sorveglianza non solo non impedivano l'evento criminoso, ma neanche si accorgevano, nei giorni dopo il furto, dei lucchetti rotti lasciati a terra dai malfattori. La opponente, rilevava che veniva a conoscenza di quanto accaduto dal sig. CP_7 operaio di una delle ditte subappaltatrici (PAL S.r.l.) che il 6.12.2021, alle ore 7.30 circa, informava dei fatti il geom. Controparte_8 dipendente di CP_1 e direttore tecnico del cantiere dell'avvenuta effrazione. A questo punto, con comunicazione dell'8.12.2021 (doc. 3) la CP_1 rivendicava che per assurdo portava lei a conoscenza la società di vigilanza CP_2 del furto. Nell'occasione che altresì, veniva segnalato per iscritto anche un precedente tentativo di furto non andato a buon fine e comunque già a conoscenza del personale della opposta. La CP_2 quindi, riscontrava la comunicazione di CP_1 il successivo 9.12.2021 esternando "pieno rammarico per l'episodio di furto" e proponeva contestualmente alla opponente di adottare, senza maggiori costi, ulteriori misure di sicurezza per scongiurare futuri eventi pregiudizievoli. Dunque la opponente contestava l'inadempimento della società di vigilanza, che si era contrattualmente impegnata a vigilare l'area di cantiere con personale "quantitativamente sufficiente per lo svolgimento delle attività richieste", atteso che il punto ove veniva consumato il furto era stato lasciato incustodito per non meno di 30 minuti, sicché invitava, pertanto, la CP_2 a corrispondere l'importo di € 15.628,00 a titolo di risarcimento per il danno subito a seguito della prolungata omessa vigilanza del cantiere. Seguiva riscontro con missiva del 22.12.2021, con la quale la [...] CP_2 per il tramite del proprio legale affermava, che *"il furto è avvenuto in un area del cantiere non coperta da vigilanza..."* e che *"...il contratto sottoscritto tra le parti ha ad oggetto un servizio di vigilanza nella quale la società non ha assunto l'impegno a che non si verificchino furti o atti delittuosi?"*. Di contro, l'opponente dibatteva che le clausole del contratto sottoscritto dalle parti il 30.11.2020 smentissero clamorosamente quanto sostenuto da CP_2 dal momento che, nelle premesse veniva previsto che la opposta *"ha presentato regolare offerta per il servizio di vigilanza c/o ns. cantiere sito in Giugliano"*, senza limitare, quindi, la vigilanza ad alcuna specifica area del cantiere, per poi specificare che *"la prestazione di cui sopra, verrà eseguita fornendo personale idoneo, qualificato e quantitativamente sufficiente per lo svolgimento delle attività richieste"*. A



dimostrare, ancor di più, la totale inadeguatezza di CP_2 nell'attività di vigilanza del cantiere di Giugliano, rilevava la circostanza di un secondo furto verificatosi in data 04.01.2022 allorquando ignoti sottraevano i cavi di collegamento elettrici necessari all'alimentazione delle apparecchiature di cantiere. Lamentava oltre al danno economico per la perdita dei beni strumentali, quantificabile in €9.443,53 (doc. 9), l'ulteriore danno per i conseguenti ritardi nell'esecuzione delle opere. Pertanto, a fronte di tali episodi con comunicazione prot. N. 5/22 del 17.01.2022 (doc. 10) la CP_1 comunicava alla CP_2 di voler risolvere il contratto di vigilanza per suo evidente inadempimento nell'attività di controllo.

Alla luce di quanto premesso eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria e rivendicava il diritto a vedersi ristorata per i danni subiti a causa dei gravi inadempimenti determinati dalla mancata vigilanza del cantiere da parte della [...]

CP_2 per un valore complessivo della merce sottratta che quantificava in €15.628,00 per il furto del dicembre 2021 (doc. 11) oltre € 9.953,53 per il furto del gennaio 2022 (doc. 9), oltre l'ulteriore danno subito dai ritardi nell'esecuzione dell'opera derivato dal furto dei cavi elettrici di alimentazione. Per i suddetti motivi contestava l'insussistenza dei motivi per concedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Tutto quanto premesso, citava l'opposta come in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 4/07/2022, e concludeva: - *preliminarmente e in rito, dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 333/2022 ing., n. 1006/2022 R.G., reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 02/02/2022 in forma non provvisoriamente esecutiva, notificato a mezzo pec in pari data, per incompetenza dell'autorità giudiziaria essendo presente in contratto la clausola compromissoria e rimettere le parti innanzi al Collegio di arbitrale;- in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda che precede, - in via preliminare, rigettare l'eventuale avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto perché emesso in assenza dei requisiti previsti dalla legge, peraltro contestato sulla base di prova scritta;- nel merito, accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito di cui al ricorso monitorio e, per l'effetto, revocare, dichiarare nullo, inefficace e/o improduttivo di ogni e qualsivoglia effetto giuridico, l'opposto decreto ingiuntivo n. 333/2022 ing., n. 1006/2022 R.G., reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 02/02/2022;- accertare e dichiarare l'inadempimento di CP_2 relativamente alle obbligazioni dalla stessa assunte con contratto del 30.11.2020;- condannare, conseguentemente, Controparte_2 (C.F. P.IVA_2), in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dalla opponente per il furto delle attrezzature dal cantiere, quantificabile in € 25.581,53 (€ 15.628,00 + € 9.953,53), ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da valutarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1229 c.c.;- in via graduata, condannare comunque Controparte_2 (C.F. P.IVA_2), in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno subito dalla opponente derivante dal ritardo nell'esecuzione dell'opera quale conseguenza dei furti, da valutarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1229 c.c.;- ancor più gradatamente, ove del caso, ridurre le obbligazioni di pagamento, ove mai ritenute esistenti e con riserva comunque di rispettoso gravame, nei limiti del giusto;- condannare, altresì, [...]* Controparte_2 (C.F. P.IVA_2), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.



Si costituiva in giudizio la **Controparte_2** la quale contestava la prospettazione dell'opponente, in via preliminare eccependo la nullità assoluta e insanabile dell'atto di citazione perché carente dei requisiti essenziali oggettivi della causa petendi e del petitum.

Avverso l'opposta inesigibilità del credito, richiamava non sussistere nella specie le condizioni di cui all'articolo 101 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Eccepiva inoltre non provato da parte opponente il nesso causale tra il mancato svolgimento del servizio di vigilanza e i furti.

Quanto ai motivi di opposizione, avverso l'eccepita violazione della clausola arbitrale sottoscritta all'interno del contratto, l'opposta contestava non essere più vincolata al rispetto di norme contrattuali per avvenuta risoluzione del contratto, in quanto in data 17 Gennaio 2022 la **CP_1** comunicava a mezzo PEC alla società **CP_2** la risoluzione di tutti i contratti in essere con effetto immediato. In ogni caso contestava che in materia di clausola arbitrale dottrina e giurisprudenza convengono verso il principio del diritto secondo cui l'esistenza di una clausola compromissoria non escluderebbe la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo.

Avverso l'eccezione d'inadempimento e conseguenti danni subiti e subendi della **CP_1** per colpa della **CP_2**, contestava quanto illegittimamente addebitato e rilevava essere onere di controparte di dimostrare quanto dedotto. Ad ogni modo evidenziava che il furto subito dalla **CP_1** era avvenuto in un'area del cantiere non coperta da vigilanza e che da disposizioni della **CP_1** del 22 Ottobre 2021, il servizio era stato richiesto espressamente presso un'area del cantiere specificamente individuata. Contestava dettagliatamente quanto ex adverso dedotto nel merito e ribadiva che controparte nell'atto di citazione non aveva chiesto di accertare se dall'inadempimento fosse scaturito il furto e non aveva provato il relativo nesso causale tra il presunto inadempimento della **CP_2** e quanto richiesto e quantificato a titolo di risarcimento del danno in virtù dell'evento delittuoso che la **CP_1** avrebbe subito. Pertanto, riteneva doveroso che venissero corrisposti gli importi delle fatture per servizi richiesti e regolarmente svolti. Contestava altresì le motivazioni addotte dall'opponente avverso l'esecutorietà provvisoria del decreto opposto.

Da ultimo dispiegava chiamata in causa della società **Controparte_9** con la quale deduceva aver stipulato il 30 Marzo 2021 polizza n. 4103599837 a copertura dei rischi comuni, responsabili civile, intendendo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea che la stessa la tenesse indenne dall'eventuale risarcimento del danno a cui dovesse essere condannata a corrispondere agli attori.

Concludeva: *In Via preliminare Confermare la competenza del Tribunale di Napoli Nord. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito sia favorevole all'orientamento giurisprudenziale contrario, si chiede le remissioni in termini per la riassunzione della controversia innanzi al Collegio Arbitrale; 2) In Rito Voglia Fissare una nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art 269 c.p.c. 3) Nel merito Voglia respingere e rigettare la opposizione siccome infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo munendolo della provvisoria esecuzione; e In caso di condanna dichiarare che le **Controparte_9** siano*



tenute a manlevare la società da ogni pretesa attorea, con condanna della stessa a quanto sarà eventualmente tenuta la convenuta a pagare all'attore. 4) In ogni caso: Condannare la CP_1 ex art. 96 comma III c.p.c. al risarcimento nella misura che verrà determinata in via equitativa dei danni sofferti dalla CP_2 a seguito del fatto che parte attrice ha agito in giudizio temerariamente, o comunque, con inescusabile leggerezza; 5) In ogni caso Condannare la [...] CP_1 ex art. 96 c.p.c. comma 3 alla esemplare rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre IVA e CPA con applicazione di ogni possibile maggiorazione ex D.M. 55/2014 con distrazione del difensore antistatario.

Autorizzata la chiamata in causa del terzo, veniva fissata per la comparizione delle parti e del terzo l'udienza del 27.2.2023.

Si costituiva in data 6.2.23, la società assicurativa Controparte_4, la quale quanto al rapporto assicurativo e alla domanda di manleva, pur non contestando l'esistenza tra le parti della polizza assicurativa n. 4103599837, in virtù delle condizioni generali e particolari di assicurazione che all'uopo riportava, sottolineava che la garanzia operasse solo in determinate ipotesi che rilevava da accertare se sussistenti nella fattispecie in esame. In riferimento alla domanda principale, eccepiva la totale infondatezza nel merito non essendo stata fornita alcuna prova della responsabilità del convenuto, secondo la regola imposta dall'art. 2697 c.c., che onera colui che propone la domanda a fornire la prova del proprio assunto. Dichiarava di associarsi, facendole proprie, a tutte le difese formulate nel proprio scritto difensivo dall'opposta chiamante. Impugnava e contestava la domanda principale anche con riguardo al quantum debeatur perchè del tutto infondata e arbitraria e concludeva chiedendo: *-Rigettare la domanda principale per le ragioni appena esposte ;- Rigettare la domanda in manleva per le ragioni di appena esposte; Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda in manleva condannare la terza chiamata Controparte_4 nei limiti, oltre che dei rischi e danni assicurati, del massimale e tenuto conto dello scoperto del 10% di ogni danno con il minimo di € 15.000,00. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.*

Disposta la trattazione scritta della presente controversia, disattesa l'istanza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 29.1.2026 riservato in decisione, con concessione dei termini di cui all' art. 190 cod. proc. civ.

2.Sul merito

Preliminarmente va rilevato che, come per consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena che ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio; nel giudizio così instauratosi parte opposta, seppure formalmente convenuta, riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. In generale va, poi, rilevato che *"il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria,*



originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05; 15186/03; Cass. 6663/02).

A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale si procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass. 7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; 9.4.1975 n. 1304; Cass. 8.5.1976 n. 1629

Va chiarito che costituisce ormai *jus receptum* il principio per cui la pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice e, in particolare, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, ovvero colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato l'attore. In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell' *an* ed il quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.

Ciò posto, occorre soffermarsi sull'eccezione di improponibilità della domanda per clausola compromissoria sollevata dall'opponente.

In particolare, la società opponente ha eccepito sin dalla prima difesa che l'art.12 del contratto inter-partes contenga una clausola compromissoria di arbitrato irrituale da cui conseguirebbe l'improponibilità della domanda azionata in via monitoria dalla società opposta, considerato che siffatta domanda, essendo attinente all'esecuzione del contratto, spetterebbe per devoluzione al collegio arbitrale per aver le parti convenzionalmente escluso la giurisdizione ordinaria.

La parte opposta, a sua volta, ha eccepito di non essere vincolata al rispetto di norme contrattuali, attesa l'avvenuta risoluzione del contratto per volontà della Committente, comunicata a mezzo pec in data 17.01.22.

Occorre tuttavia evidenziare sul punto che la clausola compromissoria resta valida ed efficace anche se il contratto in cui è inserita viene risolto. Tale principio rinviene il suo fondamento nella **natura autonoma** della clausola rispetto al contratto principale. Per analogia, basti citare la costante giurisprudenza di legittimità espressasi al riguardo con motivazioni cui il Tribunale intende prestare adesione ed alla stregua della quale *"In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un'individualità nettamente distinta dal contratto nel quale inserita, non costituendone un accessorio. Ne consegue che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della*



dedotta invalidità (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25024 del 6 novembre 2013); e ancora Cass. civ. n. 18134/2013 “La nullità del contratto nel quale è inserita una clausola compromissoria non comporta nullità della stessa, poiché essa costituisce un contratto autonomo ad effetti processuali. È pertanto, infondato desumere dalla affermata competenza arbitrale il rigetto implicito dell'eccezione di nullità del contratto, in cui la clausola compromissoria è inserita” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18134 del 26 luglio 2013). Resta invece ferma l'ipotesi in cui le cause di invalidità del negozio siano comuni anche alla clausola contenuta nel negozio. Sul punto Cass. civ. n. 37266/2021: “Il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso e alla clausola. Pertanto, la invalidità dell'atto derivante dal fatto che l'amministrazione non potesse legittimamente stipulare il contratto e, perciò, inserire nello stesso una clausola compromissoria, determina la invalidità anche di questa” (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/02/2016) cass. civ. sez. I sent. 37266 del 29.11.2021).

In ogni caso nella fattispecie neppure è contestata la validità del contratto, bensì l'avvenuta (dedotta) risoluzione, di guisa che resta ferma la validità della clausola compromissoria nello stesso contenuta per le controversie dallo stesso scaturenti (cfr. ex multis *“La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui detta clausola è annessa. (In applicazione del predetto principio la S.C. ha ritenuto incluso nell'ambito applicativo della clausola compromissoria anche le controversie riferibili al periodo antecedente alla stipula della convenzione d'arbitrato) Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 3795 del 8 febbraio 2019).*

Orbene, ritiene il Tribunale che l'eccezione di clausola compromissoria sia fondata e, pertanto, vada dichiarata l'improponibilità della domanda innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Tale conclusione si fonda, innanzi tutto, sulla considerazione che l'art.12 del contratto del 30.11.2020 (all. pdf parte opponente) configura un'ipotesi di arbitrato irrituale.

A questo proposito occorre evidenziare che al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria preveda un arbitrato rituale o irrituale deve aversi riguardo, al pari della qualificazione di ogni altra manifestazione di volontà negoziale, alla volontà delle parti così come desumibile in base alle regole di ermeneutica contrattuale, involgendo tale esame la ricerca della comune intenzione delle parti mediante l'accertamento del significato semantico delle espressioni usate e, per quanto occorra, l'apprezzamento di comportamenti soggettivi. In particolare, la Suprema Corte (vedi Cass.23629/15), alla luce dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'art.808 ter c.p.c., ha evidenziato che *“Nell'esercizio di tale attività di accertamento, il criterio discrezionale tra le due figure consiste nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con le regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale,*



mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà”.

Orbene, nella fattispecie le parti hanno previsto all'art.12 (clausola compromissoria) che “(...) Gli Arbitri giudicheranno in via irrituale...”. Ritiene il Tribunale che l'espressa qualificazione dell'arbitrato come irrituale denoti in modo inequivoco che le parti volessero affidare agli arbitri la soluzione della controversia solo attraverso lo strumento negoziale, ossia in deroga a regole procedurali, ossia alle regole del procedimento arbitrale che prevedono che il lodo sia suscettibile di essere reso esecutivo e produrre gli effetti dell'art.825 c.p.c. Del resto, come così appena esposto, ai fini dell'irritualità dell'arbitrato rileva che le parti, come nella fattispecie, abbiano voluto una determinazione di natura contrattuale a loro riconducibile, “sganciata”, quanto agli effetti, dall'applicazione dall'art.825 c.p.c..

Accertata, pertanto, l'irritualità dell'arbitrato di cui al citato art.12 occorre chiedersi se tale clausola, ai fini della sua validità dovesse essere anche approvata specificamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 c.c..

La risposta è senz'altro negativa. Trattandosi nella fattispecie di clausola compromissoria per arbitrato irrituale la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che tale clausola non sia vessatoria, posto che soltanto le clausole compromissorie che prevedano un arbitrato rituale contengono una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria (Cass.21139/04), mentre le clausole compromissorie per arbitrato irrituale, comportando un mandato agli arbitri per l'espletamento di un'attività negoziale in sostituzione delle parti e non per l'esercizio di una funzione di natura giurisdizionale, non danno luogo a difetto né di giurisdizione né di competenza, ma determinano soltanto l'improponibilità della domanda per rinuncia convenzionale all'azione.

Ritiene, inoltre, il Tribunale che la clausola compromissoria in esame sia valida ed efficace benché non sia stata specificamente approvata per iscritto dalle parti in quanto, nel caso di specie, il contratto stipulato inter partes non rientra nella categoria dei c.d. contratti per adesione o dei contratti riportanti clausole generali predisposte da uno solo dei contraenti ex art. 1341, primo e secondo comma, cod.civ. né - più precipuamente - di contratto tipo in cui siano state inserite delle condizioni generali, il che è di per sé solo sufficiente a legittimare la conclusione della validità della clausola arbitrale anche nell'ipotesi in cui la stessa prevedesse un arbitra rituale.

Di vero, il contratto in esame risulta essere il frutto della negoziazione tra le parti. Tanto può desumersi dal chiaro riferimento al concreto sinallagma negoziale, dalle prestazioni all'uopo concordate a carico di ciascuna delle parti, quale conseguenza di una libera contrattazione intervenuta tra le stesse.

Le norme contenute negli artt. 1341 e 1342 cod. civ. riguardano, viceversa, il caso della predisposizione da parte di uno dei contraenti di uno schema volto a servire per una serie di contratti e non anche l'ipotesi di un contratto che si forma attraverso l'inserzione di clausole il cui contenuto rappresenti il risultato dell'incontro della volontà delle parti, ciascuna delle quali abbia la possibilità di valutare la portata delle obbligazioni che assumeva. Del resto, affinché si possa



configurare l'ipotesi disciplinata nel secondo comma dell'art. 1341 cod.civ. in tema di condizioni generali di contratto, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte ha prestato adesione, essendo necessario che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate mediante appositi strumenti (moduli o formulari), in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (cfr. Cass. 19.05.2006, n. 11757; Cass. 14.02.2006, n. 3184). Il che non è certamente avvenuto nella fattispecie, posto che lo schema è palesemente conformato alle peculiarità della stipulazione tra le due parti interessate che hanno tenuto conto delle esigenze del caso concreto.

Riguardo, poi, all'emissione del decreto ingiuntivo nell'ipotesi di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la Suprema Corte ha precisato che la questione della improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una siffatta clausola non osta all'emissione del decreto ingiuntivo, essendo facoltà dell'intimato di eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione per ottenere la relativa declaratoria (cfr. Cass.19473/2016).

Nella fattispecie, l'opponente ha eccepito tempestivamente in sede di opposizione l'improponibilità della domanda in considerazione della clausola compromissoria di arbitrato irrituale. Pertanto, nel caso che ci occupa, in presenza di una rituale e tempestiva eccezione di compromesso, il Giudice adito deve declinare la propria competenza a conoscere della controversia, in favore degli arbitri, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.

L'accoglimento della eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente assume carattere assorbente rispetto ad ogni altra questione agitata dalle parti ed al merito della pretesa creditoria avanzata in fase monitoria.

Se è vero, difatti, che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo anche in presenza di una clausola compromissoria, perché la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione si instaura un normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, cessa la competenza del giudice precedentemente adito, con la conseguenza che va revocato il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. n. 15579/2019: *“In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009”*; Cass. civ. n. 25393/2021: *“In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”*).

La forma del provvedimento, secondo quanto statuito con argomentazioni pienamente condivisibili dalla già citata sentenza di legittimità n. 15579/2019, è la sentenza, perché in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento



recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009.

Le spese di lite. Tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali disparati in ordine alla incidenza della dedotta clausola e avuto riguardo al comportamento processuale delle parti ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- in accoglimento del preliminare motivo di opposizione dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto,
- revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 333/2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 2 Febbraio 2022 (R.G. 1006/2022) per essere la cognizione in ordine alla pretesa azionata in sede monitoria devoluta alla cognizione arbitrale;
- compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Aversa, 19/05/2026

IL GIUDICE

(dott. ssa Matilde Boccia)

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..